

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, FINALIZZATA
ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON
UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LOTTO, PER LA FORNITURA
DI MATERIALE IN TNT SFUSO STERILE, NON STERILE E KIT
POSIZIONAMENTO SUTURE OCCORRENTI ALLE UU.OO. DELL'ASL DI
FROSINONE**

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con Atto Deliberativo n. 501 del 22/06/2023 questa Azienda Sanitaria Locale ha indetto una gara d'appalto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, nella forma della procedura aperta ed in modalità telematica, finalizzata alla stipulazione di un accordo quadro triennale con unico operatore economico per ciascun lotto, per l'affidamento della fornitura di materiale in TNT sfuso sterile, non sterile e kit posizionamento suture occorrenti alle UU.OO. dell'ASL di Frosinone.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con riferimento ai lotti nn. 13-14-15-19-21-24-31, e sulla base del minor prezzo per i restanti lotti, ai sensi degli artt. 44, 52, 54, 58, 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema per gli Acquisti telematici della Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nella sezione “Help” - “Manuali Operativi” – “Manuali per le Imprese”.

Il luogo di svolgimento del servizio è la provincia di Frosinone [codice NUTS: ITI45].

Il CPV prevalente è 3319000-8 (*Dispositivi e prodotti medici vari*).

NUMERO DI GARA: 9176616.

I CIG sono riportati nella “Tabella CIG, requisiti, garanzie e contributi ANAC” Allegato 5 al presente Disciplinare.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dottoressa Monica Caira, Direttore della UOC Provveditorato ed Economato - ASL Frosinone, contattabile all'indirizzo: provveditorato.azienda@aslfrsionone.it.

Per quanto non specificamente contenuto nel presente disciplinare, nel capitolato speciale (nel seguito anche capitolato tecnico), nello schema di accordo quadro e nel bando di gara si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento al Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e al Codice Civile.

ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo non conforme della Piattaforma da parte dell'operatore economico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

L'operatore economico, nel caso di mancato funzionamento della piattaforma telematica, dopo aver contattato la piattaforma medesima, ne dà avviso alla stazione appaltante per eventuali provvedimenti da adottarsi, al seguente recapito e-mail provveditorato.azienda@aslfrosinone.it.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema alla casella di posta elettronica: supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06 997744

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2 – DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali operativi disponibili su STELLA.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su STELLA;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 – IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a STELLA. La registrazione dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-impres>. La registrazione a STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno di STELLA dall'*account* riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno di STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a STELLA.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero

tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica: supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06 997744.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
4. Allegato 1bis - Dichiarazione integrativa per la partecipazione;
5. Allegato 2 – DGUE;
6. Allegato 3 - Patto di integrità;
7. Allegato 4 - Capitolato tecnico;
 - a) Allegato A – Caratteristiche minime dei prodotti;
 - b) Allegato B – Tabella prodotti;
8. Allegato 5 – Tabella CIG, requisiti, garanzie e contributi ANAC;
9. Allegato 6 – Elenco prodotti offerti;
10. Allegato 7 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
11. Allegato 8 – Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi;
12. Allegato 9 – Modulo per l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo;
13. Allegato 10 – Schema dichiarazioni concordato preventivo;
14. Allegato 11 – Schema di Accordo Quadro.

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale dell'ASL di Frosinone e sul portale di e-procurement STELL@.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati tramite STELLA entro i termini ivi riportati (e secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-impres>) in via telematica attraverso la sezione riservata alla richiesta di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/portale/>, nella sezione dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di STELLA.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono di massima tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviato). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione dell'Accordo Quadro con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale dichiarato e presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Fermo restando quanto disposto nel paragrafo "Chiarimenti" del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della Società concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "*Registrazione e funzioni base*" e "*Gestione anagrafica*" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>. Diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'oggetto della presente procedura di gara è l'affidamento della fornitura di materiale in TNT sfuso sterile, non sterile e kit posizionamento suture occorrenti alle UU.OO. dell'ASL di Frosinone, come definito dalla documentazione tecnica di gara.

La gara è suddivisa in 31 lotti e relativi sub-lotti, l'elenco dei prodotti per singola voce è riportato nell'allegato B al Capitolato Tecnico "Tabella prodotti".

L'importo totale massimo stimato è pari a € 4.247.660,16 oltre l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (cfr. oltre par. 3.2) ed al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di

legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

La presente procedura di gara ha ad oggetto mere forniture, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato.

L'Appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in **36 (trentasei) mesi** (oltre le eventuali opzioni) dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Per durata dell'appalto si intende il periodo in cui potranno essere emessi ordinativi di acquisto dall'amministrazione contraente.

Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, o del suo rinnovo, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo, l'Accordo Quadro verrà considerato concluso.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero in caso di eventuale disponibilità di Convenzioni Consip o contratti stipulati da centrali di committenza aventi lo stesso oggetto del presente appalto.

Si rinvia, comunque, all'art. 106 del Codice degli Appalti e si precisa che questa Stazione applicherà il medesimo articolo in qualunque sua parte là dove la medesima ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che, nell'interesse dell'Azienda, ricorrano esigenze che giustifichino l'applicazione del predetto articolo.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

L'Accordo Quadro potrà essere rinnovato fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell'Azienda prima della scadenza del contratto originario.

Il valore globale massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo 12 mesi, è pari ad € **5.663.546,88**.

La durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, per mutate esigenze delle Aziende, attraverso richiesta al Fornitore, alle stesse condizioni, di incrementare o ridurre il relativo importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, c. 12, del Codice.

ART. 4 – REVISIONE DEI PREZZI

Il presente appalto prevede la revisione prezzi e, nello specifico, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento oppure in diminuzione assumendo, quale parametro di riferimento, in primo luogo i prezzi standard rilevati dall'ANAC, in secondo luogo, ed in mancanza dei prezzi rilevati dall'ANAC, verranno presi in considerazione gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT.

Qualora i dati suindicati non siano disponibili, ai fini della revisione prezzi, si prenderà in considerazione una misura non superiore alla differenza fra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e l'indice Istat corrispondente al mese/anno di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

La revisione prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario ed opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa., in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La revisione prezzi può essere richiesta una sola volta per ogni annualità almeno trenta giorni prima della data di effettiva decorrenza e non si applica alle somme dovute nei primi dodici mesi di vigenza contrattuale.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del Codice possono eseguire la prestazione con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo*

- comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)*, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 3. *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione*, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

E' ammessa la partecipazione in RTI verticali esclusivamente per i lotti in cui è presente nella documentazione di gara la suddivisione in attività principale e secondarie.

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Allegato 3 - Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012. Ove presenti, il mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 costituisce causa di esclusione.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale.

Fermo restando quanto espressamente previsto nel presente disciplinare, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c) della L. 23 dicembre 2021, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare all'interno dell'Allegato 2 "DGUE", esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000 Euro.

6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati di seguito avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale.

6.2.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

b) fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore all'importo annuo posto a base di gara del lotto per cui si intende partecipare.

Gli importi relativi a ciascun lotto sono indicati nell'Allegato 5 al presente Disciplinare "Tabella CIG, requisiti, garanzie e contributi ANAC".

Fermo restando il possesso del requisito sopra indicato con riferimento al singolo lotto, qualora si intenda partecipare a più lotti, il fatturato complessivo richiesto non deve essere inferiore alla somma degli importi triennali posti a base di gara per i lotti cui si intende partecipare.

Tale requisito trova giustificazione nella necessità di garantire la scelta di operatori economici di comprovata solidità e capacità di eseguire adeguatamente il servizio posto a gara.

In sede di candidatura, il concorrente dichiara, all'interno del DGUE, il possesso del requisito ai sensi del DPR 445/2000 e sulla medesima dichiarazione questa Azienda potrà richiedere eventuali precisazioni.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante, alternativamente:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze di cui sopra, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, ad es. idonee referenze bancarie.

6.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione nell'ultimo triennio (2020/2021/2022) di **forniture analoghe** a quelle oggetto del lotto per cui si presenta offerta di importo complessivo minimo almeno pari all'importo annuale posto a base di gara del lotto.

Gli importi relativi a ciascun lotto sono indicati nell'Allegato 5 al presente Disciplinare "Tabella CIG, requisiti, garanzie e contributi ANAC".

Fermo restando il possesso del requisito sopra indicato con riferimento al singolo lotto, qualora si intenda partecipare a più lotti, l'importo complessivo richiesto non deve essere inferiore alla somma degli importi annuali posti a base di gara per i lotti cui si intende partecipare.

In sede di offerta, il concorrente dichiara all'interno del DGUE il possesso del requisito ai sensi del DPR 445/2000 e l'elenco delle principali forniture eseguiti nell'ultimo triennio (2020/2021/2022) con l'indicazione dell'oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati. Sulla medesima dichiarazione questa Azienda potrà richiedere eventuali precisazioni.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascuna componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato globale** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito dell'elenco di **forniture analoghe**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti, secondo le rispettive quote percentuali. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 7 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o dagli artt. 40 e 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Con riferimento a tutta la documentazione da presentare ai fini dell'avvalimento cfr. oltre paragrafo specifico.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliare. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o il contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione della fornitura.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 9 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, pari al 2% del lotto. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice.

Gli importi relativi a ciascun lotto sono indicati nell'Allegato 5 al presente Disciplinare "Tabella CIG, requisiti, garanzie e contributi ANAC".

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare ovvero la concorrente può prestare un'unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano indicati specificatamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi.

La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno non devono essere prodotte dal concorrente che partecipi a uno o più lotti il cui valore complessivo, anche determinato dalla somma dei lotti, non sia superiore o uguale a € 20.000,00.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'Accordo Quadro. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Il bonifico all'Istituto tesoriere è intestato a: Unicredit filiale Frosinone 14804 (Tesoreria) IBAN IT18A0200814804000400002537 - BIC UNCRITMMXXX - SWIFT UNCRITMM; Causale: Cauzione provvisoria - Procedura aperta n. ----- - Servizio/Fornitura relativo a - società (P.IVA);

2) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- a) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- b) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- c) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- d) http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n.31;
- d) avere validità per 300 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- h) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni (o altro termine indicato dalla stazione appaltante), nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite su STELLA in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico, assegni ecc., il concorrente deve inserire su STELLA il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una appendice della garanzia già prodotta a titolo di estensione oppure una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

Non è in nessun modo sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 10 – SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC di autofinanziamento pubblicata, per l'anno di riferimento, al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara#p2> e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi riportati nell'allegato 5 "Tabella CIG, requisiti, garanzie e contributi ANAC".

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dal lotto, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma STELLA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dall'Operatore Economico **non oltre le ore 12:00 del giorno 28/07/2023 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma STELLA di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di STELLA si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file o cartella compressa.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

- 1. Busta A – Documentazione Amministrativa;**
- 2. Busta B – Offerta Tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;**
- 3. Busta C – Offerta Economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

STELLA consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 300 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Si specifica che, nel caso in cui il lotto sia costituito da più sub-lotti, gli operatori economici concorrenti dovranno offrire tutti i prodotti componenti il lotto.

ART.13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- f) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 14 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: BUSTA “A”

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma STELLA, nella sezione denominata “*Busta documentazione*”, la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Allegato 1) ed eventuale procura;
- 2) dichiarazione integrativa (Allegato 1bis) ed eventuale procura;
- 3) DGUE (Allegato 2);
- 4) (eventuale) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) (per gli Operatori Economici che presentano la cauzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016) originale informatico o copia conforme della/e certificazione/i che giustifica/giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, se dovuto;
- 7) PASSOE generato a seguito della registrazione da parte dell'operatore economico al servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) e indicando a sistema il CIG della procedura;
- 8) dichiarazione familiari conviventi (Allegato 8) debitamente compilata e sottoscritta digitalmente;
- 9) modello attestazione pagamento imposta di bollo (Allegato 9);
- 10) eventuale dichiarazione concordato (Allegato 10) di cui al relativo sotto-paragrafo;

- 11) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al relativo sotto-paragrafo;
- 12) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al relativo sotto-paragrafo.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione e la dichiarazione integrativa per la partecipazione sono redatte secondo i modelli di cui all'Allegato 1 - Domanda di partecipazione e 1bis – Dichiarazione integrativa.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara/lotto.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale/i lotto/i concorre.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella dichiarazione integrativa per la partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi eventualmente indicati nella documentazione medesima;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile sul sito web nella sezione: Amministrazione trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare e di obbligarsi ad attuare il patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della L. n. 190/2012;
- ove presenti, l'avvenuta sottoscrizione dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e che il mancato rispetto costituisce causa di esclusione;
- ove presenti, di accettare, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto di cui alla documentazione di gara;
- ai soli fini delle verifiche antimafia e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 52-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed all'articolo 30, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di essere/non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della citata legge n. 190/2012 o nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del citato decreto-legge n. 189/2016;

- ***[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Agenzia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ***[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti, anche giudiziari, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, nonché di essere stata informata circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella Disciplinare di gara, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità ivi descritte;
- di accettare le disposizioni concernenti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni circa pagamenti e fatturazioni di cui all'art 30 del Disciplinare di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto, la ditta concorrente (e/o l'eventuale subappaltatore e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

La domanda di partecipazione è sottoscritta ai sensi del D. Lgs. n.82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

- partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione integrativa per la partecipazione deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda/dichiarazione copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta **del valore di € 16,00** viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed applicare il contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato ~~11~~ 9), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le istanze non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette all'accertamento della contravvenzione. Si rappresenta a riguardo che il mancato assolvimento dell'imposta di bollo nei termini sopra indicati comporterà l'invio della relativa documentazione all'Agenzia delle Entrate, ai fini della regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 642/1972, con conseguente irrogazione di sanzioni a carico dell'impresa.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE dovrà essere compilato secondo il modello di cui all'Allegato 2.

In seguito alla compilazione, il PDF dovrà essere sottoscritto digitalmente e inserito nella Documentazione Amministrativa (Busta A).

I requisiti di partecipazione di cui al punto 6 devono essere dichiarati dal concorrente nella sezione IV “Criteri di selezione”.

Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. “Parte III: Motivi di esclusione – lettera A” del DGUE) sono rese dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, per quanto di propria conoscenza, per conto di tutti i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ovvero:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci;
- eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. “Parte III Motivi di esclusione-lettera D” prima riga del DGUE) si intende riferita a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 “Codice antimafia”.

(Cfr..anche Comunicato del Presidente dell’ANAC 8/11/2017)

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento (cfr. oltre).

Per la corretta compilazione si invita il concorrente a prendere atto delle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE”, emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare del 18/07/2016.

14.3 PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente, utilizzando il modello Allegato 10 – Schema dichiarazioni concordato preventivo, dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e

che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In caso di deposito della domanda di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. 267/1942, cfr. paragrafo Avvalimento.

CONCORDATO PREVENTIVO DI CUI AL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14

Nella dichiarazione integrativa per la partecipazione di cui sopra, il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale (articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155).

Il concorrente presenta una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Oltre alla relazione del professionista, in caso di deposito della domanda di cui all'art. 40 del predetto codice, cfr. paragrafo Avvalimento.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) le dichiarazioni di avvalimento contenente:
 - l'attestazione del possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - l'obbligazione verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - l'attestazione che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata e che della stessa impresa ausiliaria non si avvalgano altri concorrenti nell'ambito della medesima procedura;
- 3) il contratto di avvalimento a titolo oneroso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e i mezzi necessari, che devono essere dettagliatamente descritti, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Si rammenta che in caso di avvalimento delle certificazioni di qualità deve emergere la messa a disposizione dell'ausiliata dell'intera organizzazione aziendale;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 CAMPIONI

La campionatura è richiesta nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo "Campionatura".

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 15 – OFFERTA TECNICA: BUSTA “B”

L'Operatore Economico, con riferimento a ciascun lotto cui intende partecipare, dovrà caricare a Sistema nella busta “*Offerta tecnica*”, a pena di esclusione, la documentazione di seguito specificata.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 14.1 per la domanda di partecipazione e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. **Indice completo** e numerato del contenuto dell'Offerta Tecnica;
2. **Allegato 6 “Elenco prodotti offerti”** debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
3. **[Per i lotti OEPV] Relazione tecnica sintetica** che contenga rimandi puntuali (riferimento al documento e al n. pagina ove rinvenire il requisito richiesto) alle caratteristiche dei dispositivi offerti, nonché tutte le informazioni necessarie e sufficienti a consentire alla commissione incaricata alla valutazione delle offerte di:
 - verificare il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste
 - apprezzare eventuali caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto richiesto
 - procedere all'attribuzione del punteggio qualitativo

La suddetta relazione dovrà essere redatta in lingua italiana e strutturata in paragrafi corrispondenti in maniera puntuale ai criteri tecnici di valutazione indicati nelle tabelle di cui all'Allegato 6 – Criteri di valutazione.

Inoltre, per ogni dispositivo **classificato come DM** per il quale si intende presentare un'offerta, le Ditte concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:

1. **Scheda tecnica specifica** per singolo lotto in lingua italiana o con traduzione allegata, che riporti tutte le caratteristiche del prodotto presentato. Dalla scheda tecnica dovrà essere possibile una verifica della corrispondenza del prodotto a quanto richiesto; dovranno inoltre essere indicati: la classificazione CND, il numero di repertorio di ogni dispositivo medico offerto e la sua destinazione d'uso;
2. Copia della **certificazione CE**, con l'indicazione della classe di appartenenza del prodotto, in corso di validità;
3. **Dichiarazione** attestante la conformità ai requisiti della UNI EN 13795:2013, ove pertinente o comunque disponibile;
4. Copia delle **istruzioni per l'uso** redatte in lingua italiana riportate nel foglietto illustrativo e presenti nella e/o sulla confezione di vendita secondo la normativa;

Le Ditte concorrenti dovranno fornire tutte le informazioni tecniche circa i prodotti offerti attraverso la presentazione della “Documentazione tecnica”, in particolare:

- Dichiarazione di conformità **CE** redatta dall'organismo Notificato ai sensi del nuovo Regolamento UE 2017/745 (o alla Direttiva 93/42/CEE recepita con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni);
- **Codice CND**: relativa alla classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)-ultimo livello-rilasciato dalla commissione Unica dei Dispositivi Medici (CUD);
- **Classe**: indicare la Classe di appartenenza del Dispositivo medico così come previsto dalla normativa
- **Identificativo di Registrazione BD/RDM**: indicare il numero assegnato al prodotto dal sistema Banca Dati dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute;
- **Identificativo REF** attribuito dal fabbricante ai prodotti;
- **Materiale**: indicare il/i materiali di composizione e degli eventuali additivi;
- **Dichiarazione di conformità**;
- **Luogo di produzione**;
- **Metodo di sterilizzazione**: dichiarazione attestante il tipo di sterilizzazione;
- **Certificazione Latex free**;
- **Certificazione in ordine alla presenza o meno di Ftalati che dovrà essere segnalato in scheda tecnica come previsto dalla normativa vigente**;
- **Numero di dispositivi** medici presenti in ogni confezione.

Qualora trattasi invece di beni classificati come **DPI**, le ditte dovranno presentare per ogni lotto a cui intendono partecipare la seguente documentazione:

1. **Scheda tecnica** specifica per singolo lotto in lingua italiana o con traduzione allegata, che riporti tutte le caratteristiche del prodotto presentato. Dalla scheda tecnica dovrà essere possibile una verifica della corrispondenza del prodotto a quanto richiesto e la sua destinazione d'uso;
2. **Dichiarazione** circa la **conformità** al Regolamento UE 425/2016 (D.Lgs 17/2019), per tutti i DPI offerti;
3. Copia delle **istruzioni per l'uso**, per la manutenzione e per la conservazione nonché eventuali avvertenze d'uso redatte in lingua italiana.
4. **Certificato CE** valido.
5. Tutti i DPI soggetti ad invecchiamento devono riportare sul dispositivo stesso e sull'imballaggio la data di scadenza, marchiata in modo indelebile e inequivocabile.

L'operatore economico può allegare alla busta tecnica un'eventuale dichiarazione motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-how) che costituiscono **segreti tecnici e commerciali**, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 53 del Codice.

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente.

Il concorrente allega, quindi, una dichiarazione firmata digitalmente, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;

- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Inoltre:

- non saranno accettate coperture integrali da riservatezza sull’offerta presentata da parte dell’Offerente;
- l’Offerente dovrà indicare specificatamente, con preciso riferimento alla pagina e al rigo, le parti dell’offerta che sono ritenute segreto tecnico e commerciale;
- l’Offerente dovrà presentare una copia della relazione tecnica oscurata nelle parti ritenute riservate. Rimane comunque nella discrezione della Stazione Appaltante la valutazione in merito alla riservatezza dichiarata.

La documentazione tecnica deve essere allegata nell’apposita sezione creata sulla piattaforma Stella.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica di gara, pena l’esclusione dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice .

La documentazione tecnica deve infine essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

15.1 CAMPIONATURA

I concorrenti dovranno far pervenire n. 2 campioni per ogni lotto e sub-lotto, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, all’indirizzo:

ASL FROSINONE - Ufficio Protocollo Generale

Via Armando Fabi snc, 03100 Frosinone (FR) Palazzina Direzione Generale, piano -1

Orari 8:30 – 12:00 dal lunedì al venerdì

I campioni dovranno essere racchiusi nella confezione di vendita e inseriti in un contenitore confezionato in modo tale da garantire l’integrità del contenuto. All’interno di tale contenitore va inserito l’elenco dei lotti ai quali il concorrente partecipa. I contenitori della campionatura richiesta dovranno riportare all’esterno le seguenti indicazioni:

- il nome della ditta;
- il numero del lotto/i per i quali è stata richiesta (o in alternativa la bolla di trasporto indicante tale dato);
- la seguente dicitura: “Campioni per la partecipazione alla gara con Procedura aperta per la fornitura di materiale in TNT sfuso sterile, non sterile e kit posizionamento suture”

Ciascun campione a sua volta dovrà essere contrassegnato con:

- il numero del lotto;
- il nome commerciale;
- il nome della ditta offerente.

La consegna dei plichi può essere effettuata in uno dei seguenti modi:

- servizio postale a mezzo Raccomandata A.R.;
- corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate;
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo della ASL di Frosinone.

L'invio del plico contenente la campionatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente, con esonero di qualsivoglia responsabilità della ASL di Frosinone ove, per disguidi/ritardi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico stesso non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione, anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A.R.

La campionatura deve corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei suoi allegati e a quanto dichiarato dall'Operatore Economico nell'Offerta Tecnica.

La campionatura richiesta sarà sottoposta a valutazione da parte della commissione giudicatrice al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico e comunque costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il Concorrente aggiudicatario e la Stazione appaltante, al fine di verificare la qualità e conformità dei prodotti consegnati nel corso dell'intera fornitura rispetto alla campionatura originariamente offerta.

I campioni presentati a gara non dovranno essere fatturati poiché considerati parte integrante dell'offerta.

La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta specifica o bolla di accompagnamento relativa a tutta la merce campionata.

Nel caso la campionatura richiesta richieda un numero di plichi superiore ad 1 (uno) questi dovranno essere numerati progressivamente ed essere riportati nel dettaglio della distinta riepilogativa.

Qualora la commissione giudicatrice ne ravvisasse la necessità, le ditte concorrenti dovranno essere disponibili a fornire altri campioni, su indicazione della commissione stessa, entro 5 giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato.

ART. 16 -OFFERTA ECONOMICA: BUSTA "C"

L'operatore economico inserisce su STELLA la documentazione economica per ogni singolo lotto. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1 per la domanda di partecipazione, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- il **prezzo offerto per U.M.** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali.

Nei casi in cui il lotto sia costituito da sub-lotti, questi non sono aggiudicabili separatamente.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto. L'offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare.

L'offerta sarà vincolante per minimo **300 giorni** dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

ART.17 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto, con riferimento ai lotti n. 13-14-15-19-21-24-31 è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Per i restanti lotti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17-18-20-22-23-25-26-27-28-29-30 l'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate, di cui sono state puntualmente definite le caratteristiche essenziali e le specifiche tecniche minime.

Per i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e tutte le modalità di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, si rinvia all'Allegato 7 "Criteri di valutazione".

ART. 18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la valutazione delle offerte sarà nominata una commissione giudicatrice ai sensi dell'art.77, comma 2, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da un numero di 3 membri, esperti nel settore specifico cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione giudicatrice si occuperà della valutazione/esame/verifica delle offerte tecniche ed economiche degli Operatori Economici che concorrono per l'affidamento delle forniture oggetto della presente gara.

La Commissione giudicatrice - in base alla documentazione tecnica prodotta dalla ditta offerente - procederà sia a verificare il possesso dei requisiti minimi, pena l'esclusione, dando conto nel verbale delle motivazioni in merito alla non idoneità/non conformità a quanto richiesto, sia per le offerte idonee/conformi all'attribuzione del punteggio qualitativo, secondo i criteri di valutazione sopra indicati.

Le offerte dei prodotti non rispondenti alle caratteristiche tecniche generali e minime descritte nella documentazione di gara verranno escluse, valutata la eventuale soluzione equivalente.

Il RUP si avvale eventualmente dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La gara verrà espletata in modalità telematica.

La Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di **inversione procedimentale**, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica (per i lotti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria o dei concorrenti indicati oltre nello specifico paragrafo. La verifica dell'anomalia avviene dopo tali operazioni.

La Stazione appaltante si riserva l'insindacabile diritto di non procedere all'aggiudicazione, laddove, pur in presenza di offerte valide, ritenga che l'aggiudicazione, per il prezzo offerto e per le condizioni tecniche fornite, non sia conveniente per l'Amministrazione potendosi rinvenire, sul mercato, condizioni più vantaggiose, senza che le Ditte concorrenti possano richiedere alcunché per il rimborso delle spese sostenute, ovvero per sopravvenute esigenze riorganizzative e/o di rimodulazione dei finanziamenti assegnati.

L'ASL si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'ASL si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

L'ASL si riserva, altresì il diritto di non procedere all'aggiudicazione o di revocare l'aggiudicazione, nel frattempo intervenuta, in caso di affidamenti da parte della CONSIP o della REGIONE LAZIO, qualora in tali affidamenti vengano proposte condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione. Anche in quest'ultimo caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

La valutazione della documentazione tecnica e dell'offerta economica verrà espressa dalla Commissione giudicatrice, nominata con apposita deliberazione, la quale esprimerà insindacabilmente i propri giudizi in applicazione dei metodi e criteri di aggiudicazione specificati nel presente Disciplinare di gara.

La prima seduta avrà luogo nel giorno ed orario riportati in Piattaforma.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma.

ART. 20 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati nella Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine indicato nella predetta richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP/seggio di gara, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ART. 21 – VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE (SECONDO L'ORDINE DI CUI AL PARAGRAFO “SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA”)

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del comma 3 per i lotti aggiudicati al miglior rapporto qualità/prezzo e di cui all'art 97, commi 2 e 2-bis, del Codice per i restanti lotti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse o delle prime 2 offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili

La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ammesse.

ART. 22 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SECONDO L'ORDINE DI CUI AL PARAGRAFO “SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA”

Il RUP, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta ed ai concorrenti indicati nel seguito, procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

È facoltà della stazione appaltante ricorrere ad un seggio di gara.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche n. 3 concorrenti, sorteggiati tra gli operatori economici partecipanti alla intera procedura di gara, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Al ricorrere dei presupposti, il RUP adotterà il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di gara, provvedendo a darne comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

L'ASL si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 23 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La Commissione giudicatrice invia al RUP la proposta di aggiudicazione, per ciascun Lotto, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

L'approvvigionamento dall'aggiudicatario 1° in graduatoria è nei limiti dell'importo massimo spendibile per ciascun Lotto.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 120/2020, la Stazione Appaltante procede alla stipula dell'Accordo Quadro mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3 del medesimo articolo.

La stipula avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, fatta salva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice. In tali casi la Stazione Appaltante si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'Aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 32 del Codice.

All'atto della stipulazione l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica per mezzo di apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono suddivise tra gli Aggiudicatari dei lotti in proporzione al valore massimo contrattuale e devono essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'Aggiudicazione con le modalità che verranno successivamente comunicate all'aggiudicatario.

L'importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00 iva inclusa. La Stazione Appaltante comunicherà agli Aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - iva comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

Con la stipula dell'Accordo Quadro l'Aggiudicatario si obbliga ad accettare, durante il periodo di validità dello stesso, gli Ordini di acquisto emessi dal/i Punto/i Ordinate/i autorizzato/i tramite il sistema NSO.

ART. 24 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART. 26 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'istanza di accesso deve essere inviata tramite la Piattaforma STELLA utilizzando l'apposita sezione "Accesso agli atti".

ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di Latina rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti da questa Azienda Sanitaria sono trattati, ovvero utilizzati, per le seguenti finalità:

- a) gestione delle procedure di appalto per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture alle quali l'interessato ha deciso spontaneamente di partecipare;
- b) (in caso di aggiudicazione) instaurazione e gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con questa Azienda Sanitaria;
- c) selezione e gestione del bando/concorso per il quale l'interessato ha presentato spontaneamente la propria candidatura e gestione dell'eventuale rapporto conseguente;
- d) adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.

La base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Europeo 679/2016:

- sull'assolvimento delle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati a partecipare a bandi di gara pubblicati da questa Azienda Sanitaria;
- sull'assolvimento degli obblighi legali cui è soggetta questa Azienda Sanitaria per effetto della organizzazione e gestione di bandi di gara;

Il conferimento dei dati richiesti, in ossequio alle suindicate finalità, deve, pertanto, considerarsi obbligatorio, con la conseguenza che un mancato conferimento renderebbe impossibile la partecipazione del soggetto interessato al bando di gara pubblicato da questa Azienda Sanitaria.

Qualora questa Azienda dovesse trattare dati che il Regolamento definisce "particolari" in quanto idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ogni trattamento potrà avvenire solo in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 9 del Regolamento Europeo 679/2016 ovvero previa idonea informativa ed esplicito consenso espresso per iscritto dall'interessato.

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente paragrafo "Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso" e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati e prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati raccolti vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle attività correlate alla organizzazione e gestione dei bandi di gara e per l'assolvimento degli obblighi di legge.

In caso di instaurazione di un successivo rapporto contrattuale con questa Azienda Sanitaria, i dati predetti verranno conservati per tutta la durata del rapporto e dopo la cessazione dello stesso per l'espletamento di tutti i successivi adempimenti normativi e nei termini prescrizionali di legge.

In ambito aziendale sono autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento sui dati personali trasmessi dall'interessato, secondo i principi di necessità, correttezza e liceità previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, solo soggetti autorizzati al trattamento o responsabili interni del trattamento, in relazione al ruolo effettivamente ricoperto, tenuti al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati da vincolo contrattuale all'obbligo di riservatezza ed appartenenti alle unità operative dell'azienda ed alle strutture amministrative della stessa.

Dei dati personali degli interessati possono venirne a conoscenza anche soggetti esterni fornitori di beni e servizi e consulenti esterni che effettuano il trattamento dei dati personali in relazione al rapporto contrattuale intrattenuto con la scrivente Azienda Sanitaria e che sono pertanto nominati responsabili del trattamento.

I dati personali trasmessi dall'interessato potranno inoltre essere comunicati, in adempimento ad obblighi di legge, contrattuali o ordini di pubbliche autorità o autorità giudiziarie a:

- a. forze dell'Ordine e Autorità Giudiziaria;
- b. soggetti qualificati ad intervenire in controversie/contenziosi in cui è parte l'Azienda (compagnie assicurative, consulenti legali, etc.).

La scrivente Azienda non effettua trasferimento di dati personali all'estero.

Qualora ciò sia necessitato dalla natura dell'attività di un responsabile del trattamento, con cui questa Azienda intrattiene un vincolo contrattuale per la fornitura di un bene o di un servizio, questa Azienda potrebbe autorizzare il trasferimento all'estero di tali dati qualora il paese estero in cui i dati siano trasferiti sia da considerarsi adeguato in relazione alle decisioni adottate dalla Commissione Europea e, pertanto, garantisca gli stessi o analoghi diritti che la normativa europea sulla protezione dei dati personali garantisce agli interessati in ambito europeo.

Laddove, invece, il trasferimento dei dati personali riguardi un paese estero per cui non sussista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, il trasferimento potrà avvenire solo previo espresso e specifico consenso dell'interessato e con il presidio di adeguate salvaguardie e misure di sicurezza che saranno valutate ed adottate in relazione al caso concreto.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Sanitaria di Frosinone.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (nominato ai sensi dell'art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall'Azienda Sanitaria di Frosinone è il dott. Carlo Baldesi, il quale può essere contattato attraverso il seguente indirizzo email :carlo.baldesi@aslfrosinone.it

La normativa europea sulla protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679) riserva (artt. 15- 23), all'interessato, una serie di diritti che possono essere esercitati, in ogni momento, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) si comunica che l'interessato ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento:

- l'accesso ai suoi dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi;
- la rettifica o l'aggiornamento dei suoi dati personali trattati, laddove fossero incompleti o non aggiornati;
- la cancellazione dei dati personali raccolti, laddove ritenesse il trattamento non necessario o illegittimo;

- la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, laddove ritenesse che gli stessi non siano corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove si fosse opposto al loro trattamento;
- di esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati personali forniti e che lo riguardano, o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare, laddove tecnicamente fattibile;
- di opporsi al trattamento dei suoi dati personali.

In caso di lesione dei propri diritti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali è in ogni caso possibile per l'interessato proporre reclamo all'Autorità Garante dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 Roma.